

Va tuttavia notato che la RDC sta uscendo timidamente da un lungo periodo di guerra che ne ha completamente distrutto il tessuto sociale, economico e istituzionale. Il paese sta dunque affrontando sfide strutturali fondamentali, quali la restaurazione della sua integrità territoriale, la riunificazione amministrativa, la creazione di un apparato statale efficace e in grado di gestire la transizione verso la stabilità e il miglioramento del livello di sviluppo umano di tutta la popolazione congolese.

È in questo contesto post-bellico la Commissione ha identificato le seguenti priorità di intervento nel breve e nel medio termine:

- sostenere lo Stato nella ricostruzione delle sue strutture. A tale scopo, la Commissione ha impegnato 16 milioni di euro a titolo dell'8° Fondo europeo di sviluppo (FES) per il sostegno istituzionale alle amministrazioni e ai ministeri principali e sostiene, nel quadro del 6° FES, il sistema giudiziario, con uno stanziamento di 28 milioni di euro. Nel quadro del 9° FES, è previsto inoltre uno stanziamento di 10 milioni di euro a favore del sostegno istituzionale;
- contribuire al ripristino dell'accesso alle cure sanitarie, considerato che, nel contesto della guerra, il 37% della popolazione non ha accesso all'assistenza sanitaria di base e che il tasso di mortalità continua ad aumentare.

Alla luce di tali bisogni prioritari e della limitatezza degli stanziamenti destinati alla RDC, la Commissione non può occuparsi di tutte le disfunzioni che emergono in assenza di strutture statali. Essa si augura tuttavia che, grazie al ripristino di queste ultime, alcuni problemi, quali quello in oggetto, potranno essere affrontati nel quadro delle relazioni tra l'Unione e la RDC. Quanto alle azioni giudiziarie contro i responsabili di tali disfunzioni, esse non rientrano nella competenza della cooperazione tra l'Unione e la RDC.

(2003/C 280 E/154)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1393/03
di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione

(15 aprile 2003)

Oggetto: Protezione CD

Negli scorsi anni sono fortemente aumentati la diffusione illegale della musica su Internet e il doppiaggio di CD. I consumatori doppiano spesso illegalmente i CD per protesta contro prezzi di vendita elevati. Inoltre, l'aumento del numero di CD doppiati è riconducibile all'aumento esponenziale del numero di lettori CD per nucleo familiare. Molte automobili sono, per esempio, passate da un mangiacassette a un lettore CD.

I consumatori si lamentano dei dispositivi per la protezione dei CD dalle copie. Alcune case discografiche hanno immesso sul mercato CD molto diversi fra loro che causano significativi problemi nella lettura. L'obiettivo è ostacolare la lettura attraverso il computer in modo che il PC non possa essere utilizzato per copiare i CD. In pratica, si riscontrano numerosi problemi nella lettura di questi CD protetti nei lettori CD nelle auto, nei lettori DVD che sono contemporaneamente anche lettori CD e in numerosi modelli di lettori CD portatili. Proprio il consumatore che paga onestamente per il suo CD diventa la vittima di tutta questa situazione, mentre allo stesso tempo questi CD possono ancora essere interamente copiati senza alcun problema sui lettori e sui masterizzatori CD standard.

1. È la Commissione al corrente dei problemi che esistono relativamente alla lettura di CD protetti? In caso affermativo, sta la Commissione conducendo indagini in merito e ritiene la Commissione che questo metodo di protezione sia ammissibile?
2. Concorda la Commissione sul fatto che siano soprattutto i consumatori che non riescono a leggere i CD protetti con lettori DVD e CD (soprattutto con i più costosi) a diventare le vittime ingiustificate di questi metodi di protezione? In caso affermativo, in che modo intende la Commissione tutelare i consumatori nei confronti di queste pratiche?
3. Ritiene la Commissione che l'industria debba garantire l'interoperabilità di contenuti e supporti tecnici?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione*(11 giugno 2003)*

La direttiva 2001/29/CE del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione⁽¹⁾ definisce il quadro giuridico per la protezione mediante provvedimenti tecnologici efficaci. Il termine «provvedimenti tecnologici» indica qualsiasi tecnologia o dispositivo ideato per impedire o limitare interventi non autorizzati dal titolare del diritto d'autore e dei diritti connessi. A tali provvedimenti ricorrono tipicamente i titolari dei diritti per proteggere le loro opere o tematiche quali quelle incorporati in un CD, che sono tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi contro la duplicazione non autorizzata. La Comunità ed i suoi Stati membri sono tenuti a tutelare tali provvedimenti conformemente alle disposizioni del Trattato sui diritti d'autore (WCT – WIPO Copyright Treaty) e del Trattato sull'esecuzione e sulle registrazioni fonografiche (WPPT – WIPO Performances and Phonograms Treaty), adottati nel 1996 sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO – World Intellectual Property Organisation). La direttiva costituisce il mezzo di cui si servono Comunità e Stati membri per adempiere gli obblighi che loro competono nell'ambito di tali trattati, tra l'altro introducendo la tutela di cui sopra per i provvedimenti tecnologici. Agli Stati membri compete l'obbligo di recepire la direttiva in questione nelle proprie legislazioni nazionali entro il 22 dicembre 2002.

1. La Commissione è effettivamente consapevole dei problemi connessi alla lettura di CD così tutelati. Una questione distinta è quella di stabilire se chi commercializza i CD possa in linea di massima legalmente limitarne la lettura ai normali lettori di CD escludendola per altre piattaforme, quali i sistemi dei PC. La possibilità d'impiegare piattaforme diverse per leggere i CD ha rilievo non soltanto per i consumatori ma anche per il settore dei beni elettronici di largo consumo e per quello delle tecnologie dell'informazione (TI) in quanto si pone la questione della successione, vale a dire dei mezzi per adeguarsi al progresso ed alle nuove esigenze pur rispettando gli investimenti in sistemi precedenti compiuti dai consumatori. La questione relativa alla possibilità di leggere CD su diverse piattaforme può porsi a prescindere dal fatto che al CD in questione sia applicato un provvedimento tecnologico a termini della summenzionata direttiva. Tale questione non si limita quindi al campo d'applicazione della protezione giuridica dei provvedimenti tecnologici prescritta dalla direttiva, il cui oggetto sono interventi non autorizzati dal titolare del diritto d'autore.

2. La direttiva dispone anche che la protezione giuridica dei provvedimenti tecnologici non debba impedire il normale funzionamento delle apparecchiature elettroniche ed il loro sviluppo tecnologico. A parere della Commissione al momento d'acquistare un CD od un altro prodotto i consumatori hanno il diritto di venir chiaramente informati circa tutte le sue caratteristiche, e segnatamente in merito a tutti gli effetti di provvedimenti tecnologici di protezione applicati al prodotto stesso, compresi quelli potenzialmente atti ad influenzarne la fruizione.

3. La Commissione incoraggia la compatibilità e l'interoperabilità dei diversi sistemi. Per raggiungere tale interoperabilità e compatibilità tra apparecchiature e supporti tuttavia occorre la collaborazione di tutte le parti interessate, inclusi titolari dei diritti, settore degli articoli elettronici di largo consumo, settore delle TI ed utenti. In mercati dinamici il raggiungimento d'interoperabilità e compatibilità è un processo in continua evoluzione, dato che sul mercato fanno continuamente la loro comparsa nuove tecnologie. A parere della Commissione interoperabilità e compatibilità sono desiderabili e dovrebbero ottenersi per mezzo di processi volontari, guidati e gestiti dagli operatori dei settori industriali interessati.

⁽¹⁾ GU L 167 del 22.6.2001.

(2003/C 280 E/155)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1399/03
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione***(16 aprile 2003)*

Oggetto: Crediti al consumo – Direttiva 93/13/CEE

La questione delle clausole abusive nei contratti è fonte di particolare preoccupazione per gli Stati membri e per le amministrazioni nazionali. L'esistenza di clausole abusive, che lasciano il consumatore privo di tutela, è stata accertata dalla stessa Commissione europea mediante il piano CLUB, oltre che nella relazione sull'attuazione della direttiva 93/13/CEE⁽¹⁾ del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Intende la commissione intensificare i controlli allo scopo di fronteggiare e impedire l'inserimento di clausole abusive nei contratti? Quali provvedimenti intende adottare circa l'inclusione di disposizioni abusive (imposte) nei contratti di prestito stipulati fra istituti di credito o banche e privati o imprenditori